



STAZIONE
ORNITOLOGICA
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.

C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne

Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 14/11/2020

Gran Sasso Acque Spa

gsacqua@legalmail.it

Servizio VIA della Regione Abruzzo

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Sindaco del Comune di L'Aquila

protocollo@comune.laquila.postecert.it

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

gransassolagapark@pec.it

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso

commissario.gransasso@pec.mit.gov.it

Vicepresidente della Giunta Regionale

vicepresidenza@pec.regione.abruzzo.it

Presidente della Ruzzo Reti SpA

protocollo@ruzzocert.it

ERSI

protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Direttore Generale della ASL di L'Aquila

protocollogenerale@pec.asl1.abruzzo.it

Direttore Generale della ASL di Teramo

aslteramo@raccomandata.eu

Dirigente del Servizio Igiene e Alimenti e Nutrizione della ASL di L'Aquila

protocollogenerale@pec.asl1.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Igiene e Alimenti e Nutrizione della ASL di Teramo

aslteramo@raccomandata.eu

Direttore Generale ARTA Abruzzo

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Dipartimento Sanità - Sede Pescara

dpf@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti

dpf011@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale

dpf010@pec.regione.abruzzo.it

Dipartimento Territorio e Ambiente

dpc@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Genio Civile di L'Aquila
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Genio Civile di Teramo
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale
dpc030@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
dpc029@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Prefettura di L'Aquila
protocollo.prefaq@pec.interno.it

Prefettura di Teramo
protocollo.prefte@pec.interno.it

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso
info@cert.isoladelgransasso.gov.it

Direttore dei Laboratori del Gran Sasso – INFN
lab.naz.gransasso@pec.infn.it

Strada dei Parchi SpA
dge.stradadeiparchispa@legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità - Dr. Luca Lucentini
protocollo.centrale@pec.iss.it

Comandante Carabinieri NOE Pescara
noepecte@carabinieri.it

OGGETTO: Gran Sasso Acqua S.p.a. - intervento "Progettazione delle attività necessarie alla messa in sicurezza ed al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei manufatti afferenti alla Sorgente del Gran Sasso interni alle gallerie autostradali" - obbligo della Valutazione di Incidenza Ambientale - Direttiva 43/92/CE - D.P.R.357/1997

Lo scrivente osserva quanto segue in relazione all'intervento in oggetto, per il quale non risulta ancora attivata l'obbligatoria procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il D.P.R.357/1997 di recepimento della Direttiva 43/92/CE "Habitat" all'art.5 recita testualmente "3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, **ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso**, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di

importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi."

Si evidenzia che la procedura si applica, quindi, anche agli interventi che possono comportare incidenza anche solo potenzialmente.

L'intervento in oggetto si situa all'interno della Zona di Protezione Speciale "Gran Sasso e Monti della Laga" codice IT7110128 nonché in una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Codice IT7110128 "Gran Sasso". Inoltre, per come si dirà in seguito, potrebbero essere interessati altre Zone Speciali di Conservazione circostanti (cfr. ZSC Fiume Mavone), in considerazione del fatto che eventuali contaminanti, attraverso il trasporto idrico, possono diffondersi anche in aree esterne andando a incidere su fauna e flora protetti a livello comunitario.

Lo stesso proponente Gran Sasso Acque S.P.A. a pag.11 della Relazione Generale (ID elaborato DE-09.2020-0.02/A a firma dell'Ing.Lucio Verrecchia) evidenzia che *"Quanto evidenziato durante i sopralluoghi, presenza di **fuliggine, infiltrazione di gas di scarico** e acqua deriva da una situazione evidente anche solo visivamente. Come si può notare dalle foto allegate, i giunti tecnici strutturali tra le calotte delle due gallerie stradali sono vetusti e oramai quasi completamente deteriorati. Considerato che detti giunti sono in "collegamento" tra gallerie autostradali e l'acquifero inferiore di raccolta delle acque, che per la conformazione delle gallerie stesse, nonché per la presenza dei ventilatori, si ritiene di poter ipotizzare che parte dell'aria presente all'interno della galleria autostradale, **contenete** (così nel testo, ndr) **presumibilmente anche i gas di scarico dei veicoli, si infiltri nell'acquifero inferiore**" (neretto nostro, ndr).*

Lo stesso proponente a pag.13 dello stesso documento così descrive le modalità esecutive di una parte degli interventi *"Vista la particolare situazione dell'intervento da effettuare, si prevede la pulizia delle pareti dei camini di collegamento tra Galleria autostradale e acquifero inferiore utilizzando massima accortezza e **nel cercare di evitare infiltrazioni e/o contaminazioni con l'acqua presente nell'acquifero**. Si prevede **il semplice utilizzo di idrogetto ad alta pressione** e contestuale aspirazione dei detriti derivanti prestando particolare attenzione a contatti con l'acquifero di captazione, previa realizzazione di chiusura ermetica nei punti di collegamento tra cunicolo e acquifero inferiore (vedi foto 6)." (neretto nostro, ndr).*

Pertanto il dato letterale è inequivocabile: esiste il rischio di contaminazioni dell'acquifero tutelato.

Tra l'altro si prevede la produzione di rifiuti (si legge infatti: *"aspirazione dell'eventuale acqua presente nel cunicolo e dell'acqua derivante dalla pulitura delle superfici mediante uso di idro pulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm:- con acqua e sabbia micronizzata, mediante elettropompa e serbatoi di accumulo, **compreso il trasporto a discarica e scarico a discarica autorizzata,**"*). (neretto nostro, ndr).

È noto che la mancanza di impermeabilizzazione delle opere di presa determina il collegamento, in maniera complessa, tra queste e l'acquifero, come dimostrato in maniera empirica con i traccianti (fluoresceina) dallo studio Marrone nel 2003 a cui si rimanda.

Facciamo notare che recentemente per un intervento simile, seppur di portata molto più consistente, quello per la pulizia delle calotte dei tunnel autostradali, era stato inizialmente prospettato da Strada dei Parchi Spa l'utilizzo di idrogetto per disincrostare le pareti. Dopo l'intervento dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso, è stata espletata l'obbligatoria Valutazione di Incidenza Ambientale. Riportiamo qui sotto le valutazioni del team nominato dal proponente Strada dei Parchi e formato da ben 6 tecnici nazionali (dott. Vittorio Amadio; dott. Walter Bellomo; avv. Sandro Campilongo; ing. Arturo Montanelli; arch. Francesca Soro; arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres) che hanno fatto parte della Commissione Valutazione di Impatto Ambientale nazionale del Ministero dell'Ambiente rimasta in carica per 11 anni fino a pochi mesi fa e che si è occupata di grandi progetti (Commissione che peraltro abbiamo spesso criticato perché a nostro avviso non brillava per la dovuta attenzione proprio alla tutela dell'ambiente).

Ebbene, i consulenti di Strada dei Parchi scrivono testualmente "*Bisogna premettere che le attività di pulizia del rivestimento tramite lavaggio, come previsto dalla Circolare MIT sopra descritta, sono state oggetto di una preventiva e dettagliata analisi da parte dei Sottoscritti Professionisti incaricati dal Proponente come Consulenti Ambientali che **hanno manifestato parecchie perplessità in merito a diversi profili di criticità legati alla concreta operatività di tale metodologia in un ambiente particolarmente delicato e sensibile da un punto di vista naturalistico.***

*I dubbi manifestati erano principalmente legati **alle importanti incidenze negative che potevano essere indotte dai lavori principalmente alle componenti ambientali Biodiversità, Acqua.***

*I sottoscritti Consulenti Ambientali **sconsigliavano, quindi, vivamente l'utilizzo di tale metodologia, invitando il Proponente a formulare una soluzione alternativa che fosse più rispettosa della particolare importanza delle aree Naturali Protette.*** (neretto nostro, ndr).

Altri passaggi dello Studio di Incidenza confermano lo stato di grave rischio di inquinamento della falda per la presenza di centri di pericolo.

La relazione completa è qui: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/vinca/146908/relazione_di_vinca.pdf

Fortunatamente, anche per le potenziali conseguenze in termini di ordine pubblico visto il rischio corso di interruzione per giorni della distribuzione dell'acqua a centinaia di migliaia di persone, questo intervento, che poteva comportare la dispersione di ben 44 tonnellate di polveri pericolose e che pure era stato assentito improvvidamente nella versione impattante da numerosi soggetti, è stato effettuato in maniera differente e realmente sostenibile da ogni punto di vista, garantendo il raggiungimento dell'obiettivo alla base dell'iniziativa.

L'intervento proposto dalla Gran Sasso Acque Spa di cui qui si parla, tra l'altro, si qualifica come manutenzione straordinaria (in quanto, rispetto a quello che si può dedurre dagli elaborati, mai condotta in diversi decenni di vita degli impianti).

Ricordiamo, giusto per far comprendere la delicatezza della questione a chi eventualmente non ne ha abbia piena contezza, che le recenti "**LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4**" (Gazzetta Ufficiale 303 del 28/12/2019), oggetto di Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" hanno chiarito che necessita comunque un'attività di screening per la V.Inc.A. prima di escludere gruppi/tipologie di interventi e opere (stiamo peraltro parlando di interventi omogenei che riguardano più siti). Riportiamo il passaggio perché, tra l'altro, usano come esempio, anche gli interventi di manutenzione ordinaria di infrastrutture (pag.36 "*A titolo esemplificativo, una pre-valutazione condotta per gruppo di siti omogenei e per regione biogeografica nell'ambito della stessa regione amministrativa, potrebbe riguardare l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti nei centri urbani. Tale attività può essere valutata come non significativa in tutti i siti Natura 2000 nei quali sia stata accertata l'assenza del falco grillaio o dei chiroterri. Oppure altri interventi in aree antropizzate (manutenzione ordinaria dei sedimi stradali e ferroviari, asfaltatura delle strade senza modifica della loro sezione o del tracciato, apposizione di segnaletica, etc.) fatte salve disposizioni più restrittive da parte degli Enti gestori del sito Natura 2000 (es. vincoli legati alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario.*" (sottolineature nostre, ndr).

Non ci risulta, comunque, che tale attività di screening sia stata condotta in Abruzzo neanche per gli interventi di manutenzione ordinaria (e non è questo il caso).

Invitiamo caldamente a consultare il sito WEB della Regione Abruzzo e scorrere l'elenco dei progetti sottoposti a V.Inc.A. per avere contezza del tipo di procedura e dei progetti che vengono valutati (<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-vinca>).

Tutto ciò considerando, appunto:

a) quanto sopra richiamato sulla Valutazione della pulizia dei tunnel autostradali;

b) i precedenti circa l'espletamento della procedura per interventi molto meno invasivi come l'installazione dei ripetitori per cellulari nei tunnel del Gran Sasso (V.Inc.A. realizzata regolarmente nel 2019 dalla Regione Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/progetto-la-copertura-cellulare-gsmumtslte-del-tunnel-gran-sasso>) oppure, ad esempio, interventi nel parco di rifacimento per sentieri con apposizione di staccionate (<https://www.regione.abruzzo.it/content/sentiero-la-caciara>);

c) la realizzazione della V.Inc.A. presso la Regione Abruzzo per interventi relativi alla prevenzione del rischio idrogeologico, attinenti, quindi, a questioni altrettanto delicate circa la pubblica incolumità, **anche di somma urgenza.**

A mero titolo di esempio:

- "Intervento per la riduzione del rischio idrogeologico sul fiume Mavone in località Torretta nel comune di Isola del Gran Sasso" <https://www.regione.abruzzo.it/content/intervento-la-riduzione-del-rischio-idrogeologico-sul-fiume-mavone-localit%C3%A0-torretta-nel>;

- Intervento di urgenza L.R.17/74 art. 2 - Comune di Campotosto. Condizioni di pericolosità geomorfologica "Borgo Isaia - frazione Ortolano" <https://www.regione.abruzzo.it/content/intervento-di-urgenza-lr-1774-art-2-comune-di-campotosto-condizioni-di-pericolosit%C3%A0>;

- "Fiume Sangro Pronto intervento di Somma Urgenza Ponti di attraversamento Fiume Sangro SS16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro" <https://www.regione.abruzzo.it/content/fiume-sangro-pronto-intervento-di-somma-urgenza-ponti-di-atteversamento-fiume-sangro-ss16>

A tal proposito si richiama la nota Prot.0036306/18 del Servizio VIA della Regione Abruzzo su un progetto di Somma Urgenza del Genio Civile, in cui in maniera perentoria si ricorda che *"la vigente normativa in materia di tutela della Rete Natura 2000 (Direttive "Habitat", "Uccelli" e DPR 357/97 e ss.mm.ii.) non prevede deroghe, neanche nei casi di somma urgenza, alla necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale né, tantomeno, risulta possibile effettuarla ex post, atteso che la V.Inc.A. ha valore preventivo in relazione ai rischi di impatto che la realizzazione di determinati progetti possano avere su habitat e specie tutelati dai siti Natura 2000."* (neretto nostro, ndr).

Per estrema chiarezza, riportiamo anche graficamente l'estratto.

**OGGETTO: COMUNI DI MOLINA ATERNO E CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ).
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
UN TRATTO DELLA LINEA FERROVIARIA SULMONA-TERNI E DI UN
TRATTO DELLA STRADA STATALE N. 5 TIRBURTINA VALERIA IN
ADIACENZA DEL FIUME ATERNO. TRASMISSIONE ATTI PRELIMINARI**

Facendo seguito alla Vostra nota di pari oggetto, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi all'esecuzione di interventi di taglio alberi e vegetazione ripariale lungo le sponde del fiume Aterno, all'interno del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e del SIC7110096 "Gole di San Venanzio", con la presente si chiedono chiarimenti in merito all'attivazione delle procedure di nostra competenza, comunque riferibili al DPR 357/97 e s.m.i.

Si ricorda che la vigente normativa in materia di tutela della Rete Natura 2000 (Direttive "Habitat", "Uccelli" e DPR 357/97 e ss.mm.ii.) non prevede deroghe, neanche nei casi di *somma urgenza*, alla necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale né, tantomeno, risulta possibile effettuarla *ex post*, atteso che la V.Inc.A. ha valore preventivo in relazione ai rischi di impatto che la realizzazione di determinati progetti possano avere su habitat e specie tutelati dai siti Natura 2000.

Inoltre nella Parte A) p.to 11), delle *Misure generali di Conservazione* per SIC e ZPS, approvate con la DGR 279/17, è fatto divieto di "alterazioni meccaniche di sponde ed alvei che comportino danneggiamenti o distruzione totale della vegetazione [.....]. Gli interventi straordinari di manutenzione delle sponde ed aree limitrofe sono comunque soggetti a Valutazione di incidenza."

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Erika Galeotti)

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Dirigente del Servizio

Facciamo notare che questa impostazione è stata pienamente validata dal T.A.R. Abruzzo che con la sentenza 252/2019 ha dato pienamente ragione all'associazione scrivente (che aveva sporto denuncia circa i lavori) e all'Ente Parco del Sirente-Velino (che ne aveva disposto l'interruzione).

Scrivono i giudici nella sentenza: *"Nel merito, in ordine alla riconducibilità dell'intervento in esame alla normativa sulla V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale, ndr), si osserva che la direttiva europea 43/92/CE e tutte le linee guida in materia di V.Inc.A. chiariscono che qualsiasi intervento deve essere assoggettato a V.Inc.A. se può potenzialmente avere un'incidenza, di qualsiasi tipo, su habitat e specie presenti nei SIC o ZPS. Quindi anche l'intervento in esame, che ha comportato addirittura la totale asportazione della vegetazione facente parte dei c.d. habitat prioritari per l'Unione Europea, doveva essere assoggettato a V.Inc.A."*

d)la vulnerabilità dell'acquifero e delle relative scaturigini a fenomeni di contaminazione anche su lunghe distanze dal punto di immissione del contaminante, come dimostrato dallo studio Marrone sopra richiamato;

e)quanto giustamente evidenziato dalla nota del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del 3 novembre scorso, Prot.11980/2020, avente medesimo oggetto;

f) precedenti circa le plurime contaminazioni dell'acquifero e dei corpi idrici superficiali, anche con enormi conseguenze ambientali e sociali, a seguito di sversamenti a prima vista di limitatissima portata (si pensi al caso del Diclorometano nei laboratori di fisica nucleare nel 2016, con contaminazione a partire da 0,5 litri di prodotto stoccati in una vaschetta, criticità, secondo quanto ricostruito dal direttore pro-tempore dei Laboratori determinata addirittura dai vapori con conseguente ritrovamento della sostanza anche nelle acque sottostanti il pavimento della sala dei laboratori nonché quella dell'acquedotto con conseguente messa a scarico nel corpo idrico superficiale, per giunta nel SIC del Fiume Mavone).

g)l'obbligatorietà della V.Inc.A. riconosciuta, ad esempio, anche per gli esperimenti nei laboratori. Si rimanda al Decreto relativo al proc.3373/18 della procura di Teramo che ha chiesto l'archiviazione per questo aspetto esclusivamente per via della prescrizione riconoscendo l'obbligatorietà della procedura che oggi, infatti, viene normalmente applicata - si vedano gli esperimenti LUNA MV <https://www.regione.abruzzo.it/content/progetto-esperimento-luna-mv-presso-i-laboratori-del-gran-sasso> e Cosinus <https://www.regione.abruzzo.it/content/progetto-di-esperimento-cosinus-presso-i-laboratori-nazionali-del-gran-sasso-ings>.

Infine, ci preme ricordare che l'intervento in questione, a parte essere necessario da decenni, è oggetto di discussione da mesi secondo quanto rilevato dal Commissario nella sua nota del 12/11/2020 di Prot.340311 (*"la problematica è nota da svariati mesi"* cit.) quando la procedura di V.Inc.A. può durare meno di un mese in tutto come accaduto per la ripulitura delle gallerie. Sorprende che, a leggere quanto scritto dal Commissario Straordinario nella stessa nota, tenuto conto dei tempi assegnati dallo stesso per l'avvio dei lavori (*"ad horas"* e comunque entro 10 gg) e che la V.Inc.A. non è stata ancora avviata, qualcuno possa forse considerare che anche le procedure poste a tutela dell'ambiente, obbligatorie sulla base della legislazione comunitaria, possano essere considerate in qualche modo un ostacolo alla loro esecuzione. Tale nota, tra l'altro, visti i contenuti e i profili di responsabilità, inspiegabilmente non è stata inviata al Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo, competente per la V.Inc.A., e al Sindaco di L'Aquila; abbiamo quindi incluso nell'indirizzario tali soggetti a cui inviamo in allegato anche le note citate per opportuna conoscenza.

Rispetto a quanto sostenuto dal Commissario, che si spinge a preconizzare un intervento con *"poteri sostitutivi"*, si significa che, se la stessa in qualche modo dovesse riferirsi anche alla V.Inc.A., né la norma istitutiva del Commissario, l'Art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, né il conseguente D.P.C.M. del 5/11/2019 di nomina del Commissario né il richiamato art. 9 comma 1-bis del d.l. 76/2020 conv. nella L. 120/2020 prevedono poteri sostitutivi circa le modalità di svolgimento della procedura di V.Inc.A. né tantomeno poteri derogatori circa il suo espletamento.

Anzi, tali norme impongono in maniera esplicita il rispetto dei vincoli comunitari. Al massimo il Commissario potrebbe assumere il ruolo di stazione appaltante dovendo quindi attivare lui la procedura di V.Inc.A. presso gli organi competenti.

Per quanto riguarda i generici, seppur condivisibili, riferimenti fatti dal Commissario alla necessità di svolgere rapidamente gli interventi in questione, ci preme ricordare che, fortunatamente, il nostro ordinamento codifica le modalità per circoscrivere i casi in cui è necessario intervenire secondo procedure d'urgenza e individua i soggetti a cui sono demandati eventuali poteri derogatori emergenziali rispetto alle norme ordinarie e comunitarie, con tutte le relative responsabilità circa la legittimità delle iniziative eventualmente assunte, anche per tutte le conseguenze che dovessero scaturirne.

Ad oggi, all'associazione scrivente non sono noti atti, quali, a mero titolo di esempio, ordinanze sindacali, ordinanze di protezione civile, provvedimenti cautelari da parte della Magistratura, dichiarazioni di somma urgenza ex art.163 del Codice degli Appalti (anche se, stante la Giurisprudenza in materia, sarebbe piuttosto complicato richiamare i presupposti di imprevedibilità dell'evento necessari per configurare l'applicabilità di tale articolo per una condizione che è nota certamente da mesi e pare essere sussistente da decenni; ribadiamo, comunque, quanto già evidenziato al precedente punto **c)** sopra citato, in quanto per i progetti di somma urgenza, la V.Inc.A. è stata normalmente realizzata) che certifichino la condizione di urgenza addirittura rispetto alla tutela della salute pubblica e che lascino presupporre, anche solo lontanamente, la sussistenza di possibilità derogatorie circa l'attuazione degli obblighi di derivazione comunitaria.

En passant, facciamo notare che se tale condizione fosse effettivamente sussistente secondo quanto pure autorevolmente sostenuto dal Commissario, peraltro senza indicazioni tecniche pertinenti ma come, abbiamo visto, solo genericamente, alcuni di tali atti sarebbero anche obbligatori, determinando profili di responsabilità in capo ai soggetti responsabili che, davanti ad una condizione comportante rischi per la salute pubblica, non abbiano già emesso da tempo i relativi provvedimenti consequenziali obbligatori per legge. Invitiamo pertanto il Commissario a denunciare eventualmente all'autorità giudiziaria eventuali omissioni ex Art. 328 C.P. a sua conoscenza.

Pertanto, fermo restando l'interesse dell'associazione scrivente a partecipare alla fase pubblica delle osservazioni previsto nella procedura di V.Inc.A., **la stessa deve ritenersi obbligatoria anche in considerazione dei rischi di inquinamento ammessi nella documentazione dallo stesso proponente.**

Ovviamente l'associazione scrivente si riserva ogni altro intervento, anche presso l'autorità giudiziaria, sia in caso di malaugurata elusione della procedura di Valutazione di Incidenza sia per ogni aspetto attinente rischi per l'ambiente e la salute pubblica non adeguatamente gestiti e prevenuti.

Cordiali saluti

Massimo Pellegrini - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS

